



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

EICHAMT

UFFICIO METRICO



## Distillerie – produzione di distillati / liquori

### Requisiti metrologici legali / controllo preimballaggi

### foglio informativo

#### Calcolo accisa – contesto giuridico:

Si distinguono, in Italia, due tipi di licenze per la produzione di prodotti alcolici, che prevedono attrezzature tecniche diverse e sistemi di calcolo dell'imposta di produzione (accisa) differenti:

1. *licenza a quota giornaliera*, per esempio per i piccoli distillatori artigianali

I produttori di distillati con una "licenza a quota giornaliera" sono soggetti al pagamento delle accise (imposta sulla produzione di alcool) nella procedura a forfait. In questo metodo, le **accise** da pagare sono calcolate dall'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli per ogni operazione di distillazione autorizzata, tra l'altro, anche **sulla base della quantità determinata e notificata di materie prime** (ad esempio, albicocche, ecc.). **Tale quantità di materia prima è espressa in chilogrammi e quindi determinata mediante una bilancia.**

2. *distilleria con deposito fiscale per la distillazione e/o trasformazione a freddo di alcool*

Sono consentiti alambicchi con un volume maggiore, con uscita del distillato chiusa, attraverso un contatore volumetrico sigillato, in contenitori chiusi e sigillati. Negli ultimi anni in Alto Adige è stata introdotta inoltre una forma più "semplice" di questa licenza, per i produttori più piccoli. Si tratta comunque di una licenza con deposito fiscale, ma che include alcune caratteristiche della licenza a quota giornaliera (ad esempio, nessun contatore volumetrico e volume di riempimento limitato dell'alambicco).

I produttori di distillati con deposito fiscale sono soggetti al pagamento dell'**accisa in base alla quantità di alcool prodotto/misurato**. Dispongono di un **deposito fiscale** dal quale il prodotto viene prelevato per la commercializzazione. L'imposta sulla produzione di alcool viene pagata solo al momento del prelevamento dal deposito.

**La quantità di prodotto prelevata dal deposito viene determinata col metodo gravimetrico, cioè tramite bilance, e viene utilizzata per il calcolo delle accise (contrassegni di Stato).** Anche il contatore volumetrico sigillato svolge una funzione di controllo rilevante ai fini della normativa fiscale.

#### Metrologia legale (strumenti) – contesto giuridico:

L'art. 1, comma 2, nonché l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29.12.192, n. 517, e successive modifiche, prevedono che gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico** utilizzate, fra l'altro, per le seguenti applicazioni, devono essere di tipo **legale** ossia riportare la **marchiatura CE-M**:

b) determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;

c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari ...;

Se il **sistema di misura volumetrico** è utilizzato per la determinazione delle accise, deve anch'esso essere di **tipo legale**, cioè riportare la marchiatura CE-M, in base all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto legislativo 02.02.2007, n. 22, e successive modifiche.

Il decreto ministeriale 21.04.2017, n. 93, regola inoltre la **verifica periodica** degli strumenti metrici legali, gli **obblighi di comunicazione** e l'attività ispettiva degli uffici metrici.

#### Preimballaggi CE – contesto giuridico

I distillati, i liquori ecc., prodotti dalle aziende, sono riempiti in bottiglie di vetro di quantità nominale uniforme (ad esempio 0,2 litri, 0,5 litri, 0,75 litri, ecc.) e sono quindi considerati imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale ai sensi delle direttive UE sul preconfezionamento.

In quanto produttori/riempitori di prodotti preconfezionati, sono soggette all'obbligo di controllo delle quantità di riempimento in conformità alla Legge 690/1978 nonché alla Legge 614/1976 (bottiglie recipienti misura CEE).

#### Somministrazione di bibite a pagamento (bicchieri omologati) – contesto giuridico

I produttori di distillati, liquori, ecc. che somministrano anche bevande a pagamento, devono tenere presente che a tale scopo devono essere utilizzati bicchieri omologati recanti la marchiatura CE-M.

L'uso di bicchieri non omologati è consentito solo se vengono utilizzati come bicchieri "semplici", cioè se la bevanda viene servita/venduta sotto forma di bottiglia recipiente misura CEE. I bicchieri omologati non sono necessari nemmeno per la miscita gratuita, ad esempio nel contesto delle degustazioni. Riferimento normativo: Direttiva 2004/22/CE e successive modifiche ("M.I.D.").

## Che cosa devono dunque considerare le distillerie?

**Bilance / sistemi di misura volumetrici**

**CE M 06 0103**



- 1) per il calcolo dell'imposta di fabbricazione sull'alcool è necessario utilizzare bilance omologate (con marchiatura CE-M);
- 2) a differenza della vendita diretta di alimenti, non esistono requisiti legali relativi alla classe di precisione e alla divisione di verifica (e) della bilancia; si raccomanda l'uso di una bilancia commerciale di classe ;
- 3) la prima messa in servizio di queste bilance deve essere comunicata all'ufficio metrico entro 30 giorni (relativo modulo – vedasi pagine internet dell'ufficio metrico); le bilance vengono inserite nell'elenco ufficiale dei titolari metrici;
- 4) la prima verifica periodica deve essere effettuata entro 3 anni dalla data di messa in servizio comunicata, successivamente ogni 3 anni (vedasi scadenza riportata sul contrassegno verde);
- 5) in caso di rimozione dei sigilli metrici, ad esempio nell'ambito di una riparazione, di una regolazione o anche erroneamente durante la pulizia, la verifica periodica deve essere richiesta entro 10 giorni lavorativi;
- 6) le verifiche periodiche devono essere effettuate da organismi abilitati;

- 7) se si utilizzano **sistemi di misurazione volumetrici** per determinare le accise, anche questi devono essere **metrologicamente omologati**, ossia recare la marcatura CE-M; sono soggetti inoltre alla verifica periodica ogni 2 anni.

### Preimballaggi CE – controllo contenuto effettivo /obbligo di registrazione



- 1) le bottiglie riempite a quantità nominale costante sono considerate dei preimballaggi e il produttore/riempitore è soggetto all'obbligo di controllare la quantità di riempimento;
- 2) l'uso di bottiglie recipienti misura da solo non è sufficiente in termini di controllo della quantità di riempimento;
- 3) è necessario regolare correttamente i sistemi di riempimento nonché monitorare il processo di riempimento; è necessario tenere conto del livello minimo di riempimento indicato sulle bottiglie omologate e delle incertezze di misura (tolleranze massime ammesse delle bottiglie stesse);
- 4) il controllo delle bottiglie riempite deve essere effettuato con strumenti di misura adeguati, sotto forma di monitoraggio al 100% o di campionamento (statistico); come temperatura di riferimento per i liquidi si considera 20°C;
- 5) il controllo al 100%, cioè tutte le bottiglie riempite vengono controllate a valle della fase di riempimento, sarà probabilmente applicabile solo alla produzione su piccola scala con riempimento manuale, mentre il metodo di campionamento sarà scelto per il riempimento automatizzato; ogni imbottigliatore è libero di scegliere quale dei due metodi di verifica vuole adottare;
- 6) l'idoneità degli strumenti di misura utilizzati per il controllo si riferisce ai requisiti di precisione come la scala di lettura (ad esempio nel caso di misure di capacità), la risoluzione (ad esempio per le bilance) ecc. in relazione al errore massimo ammesso sul preimballaggio; questo è, ad esempio, meno (-) 15 ml per le confezioni (bottiglie, ecc.) con un volume nominale compresa tra 500 ml e 1.000 ml;
- 7) nel caso di metodi di controllo statistico (a campione), l'incertezza di misura del metodo di prova e degli strumenti di misura utilizzati non deve essere superiore a 1/5 dell'errore massimo tollerato del preconfezionato (ad esempio, per bottiglie da 500 ml,  $15 \text{ ml} / 5 = 3 \text{ ml}$ );
- 8) nel caso della procedura di controllo statistico, vi è l'obbligo di registrazione, ossia i risultati delle misurazioni e dei calcoli devono essere documentati per iscritto e tenuti a disposizione dell'ufficio metrico in fase di ispezione, tra l'altro per dimostrare la conformità del lotto di produzione controllato (valore medio, TU1, TU2); per i prodotti senza data di scadenza il periodo di conservazione è di 3 anni;
- 9) il numero delle unità da verificare in caso di controllo statistico dipende dalla grandezza del lotto di produzione; per la determinazione del numero esatto nonché della metodologia, si applicano le disposizioni dell'Allegato II della Legge 690/1978 o norme equivalenti per il controllo statistico (ISO, UNI, ecc.);
- 10) criteri per il rispetto degli errori massimi tollerati e riferiti ad un lotto di produzione:
  - a. il valore medio della quantità effettiva di riempimento deve corrispondere almeno alla quantità nominale;
  - b. solo un piccolo numero di unità può essere inferiore alla tolleranza massima (TU1), ad esempio, nel caso di bottiglie da 500 ml meno di 485 ml;
  - c. nessuna singola unità può essere inferiore alla tolleranza massima di due volte (TU2), ad esempio, nel caso di bottiglie da 500 ml, inferiori a 470 ml, in quanto non è vendibile;
- 11) se non vengono utilizzate delle bottiglie recipienti misura omologate, gli strumenti di misura utilizzati per controllare la quantità di riempimento devono essere a loro volta metrologicamente omologati, per esempio la bilancia di controllo deve recare la marcatura CE-M ed è soggetto alla verifica periodica.

## Bicchieri omologati



- 1) Per la miscela di bibite a pagamento (per esempio distillati, liquori) devono essere utilizzati bicchieri metrologicamente conformi, cioè con marcatura CE-M; è possibile l'uso di bicchieri con più linee di fiducia (per esempio 2 cl, 4 cl ecc.); non è prevista la verifica periodica;
- 2) l'uso di bicchieri non omologati è consentito solo se vengono utilizzati come bicchieri "semplici", cioè se la bevanda viene servita/venduta sotto forma di bottiglia recipiente misura CEE ecc.;
- 3) i bicchieri omologati non sono necessari nemmeno per la miscela gratuita, ad esempio nel contesto delle degustazioni.

### Attività di vigilanza e provvedimenti amministrativi in caso di violazioni

L'ufficio metrico è l'autorità competente per il controllo dei requisiti sopra citati. In caso di utilizzo di bilance/bicchieri non in regola con le norme metrologiche in vigore, sono previste sanzioni amministrative da 500,00 € a 1.500,00 € per strumento/bicchiere nonché il divieto di ulteriore utilizzo in rapporto con terzi.

L'ufficio metrico effettua inoltre dei controlli a campione sui preimballaggi (bottiglie) presso l'azienda di imbottigliamento. In caso di mancato rispetto dei criteri di controllo o di quantità di riempimento, sono previste anche sanzioni amministrative nonché il rifiuto del lotto di produzione ispezionato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle pagine internet dell'ufficio metrico: [www.camcom.bz.it](http://www.camcom.bz.it) => Regolazione del mercato => ufficio metrico => titolari strumenti.

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 681  
eichdienst@handelskammer.bz.it  
ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218  
ISO-Zertifizierung 9001:2015

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 681  
metrico@camcom.bz.it  
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218  
certificazione ISO 9001:2015